

ESTRATTO DAL PROCEEDIMENTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.06.2004

14.06.2004
PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, N. VERGATO, CRISTOFORO COLOMBO, 100
ROMA, S. GIOVANNI LA SCA, TRIASSONALE, CASSI-COSTERIVA.

SECRETARIO	Francesco	Presidente	FRANCESCO	Assessore
DEBEDI	Stefano	Vice Presidente	FRANCESCO	Assessore
ROBBIATI	Andrea	Assessore	ROBBIATI	Assessore
GIORGIA WELLS	Luca		GIORGIA WELLS	Assessore
DEBEDI	Antonio		DEBEDI	Assessore
FORNARI	Anna Teresa		FORNARI	Assessore
CHIOGANO	Giulia		CHIOGANO	Assessore

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Ornella VARDOLI
CANTALIS

AGENDARI: FRANCESCO - ROBBIATI

DELIBERAZIONI - 446 -

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 167, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1998 n. 662 art. 1, nn. 203 e 204 - decreti n. 1400 - Piano Territoriale della Capitale Romana - Comune di Ardea: Ditta Fontana di Pigna Via Dittusa Camera Sociale Coll. Alfasi Soc. Coop art. 1. - Legato per la realizzazione del recupero della Camera sociale Coll. Alfasi - Via Nettunense Km. 0,800, il variante al P.R.C.



446 04 GIU. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.I.gs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ariccia: Ditta Fontana di Papa Vini D'Italia Cantina Sociale Colli Albani Soc. Coop arl - Progetto per la realizzazione dell'ampliamento della Cantina sociale Colli Albani - Via Nettunense Km 10,800, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.I.gs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.7.2002 avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.09.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che l'area, identificata al catasto al foglio n. 18, particelle 49/p, 50, 51, 52/p 53, 128/p, 152, 156, 172, 217, 218/p, 315, 360, 650, 651, 652, 653.e al foglio n. 20, particelle 121, 124, 180, 181, 185, 270 di superficie 25.337,42 mq, è attualmente destinata a Zona E2 - Agricola Normale e che pertanto occorre variare l'attuale destinazione a zona D1 - zone miste per l'artigianato e piccole industrie, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che la Provincia di Roma, quale soggetto promotore, con nota prot. 779/03 del 13.03.2003, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma per approvazione dell'intervento medesimo.

Che a tal fine il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

446 n 4 GIU. 2004

9

Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 21.05.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che l'area non è sottoposta a vincoli archeologici né paesaggistici come da dichiarazione del tecnico comunale rilasciata il 21.5.2003 in Conferenza di Servizi.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.06.2003 con nota prot. n. 79524.

Che a seguito di richiesta di integrazione agli elaborati presentati in sede di Conferenza di Servizi del 21.5.2003, l'amministrazione comunale ha trasmesso le suddette integrazioni con nota prot.27066/27067 del 25.9.2003.

Che nei termini di cui all'art. 34 del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato discusso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere favorevole del Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, reso in conferenza di servizi del 21.5.2003 e confermato con nota prot. 41885/2003 del 17.3.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le. Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/2A/08/120 fasc. 3620 del 20.05.03.
- Dell'attestazione del Sindaco, datata 25.02.03 e della certificazione del tecnico comunale, datata 25.02.03, relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni dal punto di vista igienico sanitario, rilasciato dalla ASL di RM H Dip.to dei Servizi di prevenzione con nota datata 21.05.03.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma.

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico contenente: Stralcio I.G.M. Stralcio PTP, Stralcio Aerofotogrammetria, Stralcio catastale, Stralcio catastale aggiornato, stralcio PRG, Stralcio variante PRG, N.T.A., Stralcio planimetria generale e stabilimento Fontana di Papa, Stralcio Pianta Piano Terra ante e post operam, Magazzino Termocondizionato di progetto, Rimessa Macchinari di progetto, Prospetti e sezioni
- Documentazione fotografica
- Relazione Tecnica integrativa
- Elaborato grafico integrativo

CONSIDERATO

Che l'intervento comporta incremento occupazionale.

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'accordo.



dy

446 n 4 GIU. 2004

6

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali

DELIBERA


Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ariccia: Ditta Fontana di Papa Vini D'Italia Cantina Sociale Colli Albani Soc. Coop arl - Progetto per la realizzazione dell'ampliamento della Cantina sociale Colli Albani - Via Nettunense Km 10,800, in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

57 GIU. 2004



Handwritten signature



REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 446
DEL 04 GIU. 2004

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ariccia: Ditta Fontana di Papa Vini D'Italia Cantina Sociale Colli Albani Soc. Coop arl - Progetto per la realizzazione dell'ampliamento della Cantina sociale Colli Albani - Via Nettunense Km 10,800, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.7.2002 avverso la quale, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.09.2002 di presa d'atto, non sono state presentate osservazioni.

Che l'area, identificata al catasto al foglio n. 18, particelle 49/p, 50, 51, 52/p 53, 128/p, 152, 156, 172, 217, 218/p, 315, 360, 650, 651, 652, 653, e al foglio n. 20, particelle 121, 124, 180, 181, 185, 270 di superficie 25.337,42 mq, è attualmente destinata a Zona E2 - Agricola Normale e che pertanto occorre variare l'attuale destinazione a zona D1 - zone miste per l'artigianato e piccole industrie, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che la Provincia di Roma, quale soggetto promotore, con nota prot. 779/03 del 13.03.2003, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma per approvazione dell'intervento medesimo.

Che a tal fine il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 57970 del 28.04.2003 ha convocato apposita Conferenza di servizi.

Che la stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, si è conclusa positivamente in data 21.05.2003 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti.

Che l'area non è sottoposta a vincoli archeologici né paesaggistici come da dichiarazione del tecnico comunale rilasciata il 21.5.2003 in Conferenza di Servizi.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 16.06.2003 con nota prot. n. 79524.

Che a seguito di richiesta di integrazione agli elaborati presentati in sede di Conferenza di Servizi del 21.5.2003, l'amministrazione comunale ha trasmesso le suddette integrazioni con nota prot.27066/27067 del 25.9.2003.

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, reso in conferenza di servizi del 21.5.2003 e confermato con nota prot.41885/2003 del 17.3.2004.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le. Ambiente e Protezione Civile, reso con nota prot. D2/2A/08/120 fasc. 3620 del 20.05.03.
- Dell'attestazione del Sindaco, datata 25.02.03 e della certificazione del tecnico comunale, datata 25.02.03, relativamente alla inesistenza di gravami di Usi Civici.
- Del nulla osta della Dir. Reg.le Agricoltura Area Usi Civici reso nell'ambito della Conferenza di servizi del 21.5.2003.
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni dal punto di vista igienico sanitario, rilasciato dalla ASL di RM H Dip.to dei Servizi di prevenzione con nota datata 21.05.03.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace, il Comune di Ariccia rappresentato dal Sindaco p.t. Vittorioso Frappelli, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico contenente: Stralcio I.G.M. Stralcio PTP, Stralcio Aerofotogrammetria, Stralcio catastale, Stralcio catastale aggiornato, stralcio PRG, Stralcio variante PRG, N.T.A., , Stralcio planimetria generale e stabilimento Fontana di Papa, Stralcio Pianta Piano Terra ante e

post operam, Magazzino Termocondizionato di progetto, Rimessa Macchinari di progetto, Prospetti e sezioni

- Documentazione fotografica
- Relazione Tecnica integrativa
- Elaborato grafico integrativo



ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

**da zona "E2 - Agricola Normale"
a zona "D1 - zone miste per l'artigianato e piccole industrie,
con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto"**

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

1. A causa della morfologia pianeggiante e dell'aumento delle superfici impermeabilizzate, dovranno essere realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche per evitare l'innescio di fenomeni d'infiltrazione diffusa e di erosione areale;
2. Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove costruzioni, si dovrà procedere all'esecuzione di dettagliate indagini geognostiche finalizzate alla conferma delle caratteristiche litostratigrafiche e alla definizione dei parametri geomeccanici dei terreni, al fine di scegliere il piano di fondazione più idoneo.
3. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico;
4. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori a metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento;
5. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate.
6. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;
7. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle Norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

ASL RM H

1. Dovrà essere presentata relazione tecnica relativa all'ubicazione dei servizi igienici e spogliatoi per il personale che dovranno essere in numero sufficiente per i nuovi assunti

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Ariccia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Ariccia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Ariccia: Il Sindaco

Roma li

